ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/40/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE DECISIONI DI ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

Art. 3

Procedura di consultazione fra gli Stati membri

L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto. Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.

Versione in vigore dal 3 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi
Estremi	Decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-12-2005/art-3-procedura-di-consultazione-fra-gli-stati-membri

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it